

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE
(STAZIONI RADIO BASE)

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – NULLA OSTA AMBIENTALE	3
ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI.....	3
ART. 4 – VINCOLI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NELL'AMBIENTE	3
ART. 5 – OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE	4
ART. 6 – PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE.....	4
ART. 7 – PIANO DELLE AREE COMUNALI.....	5
ART. 8 – PIANO ANNUALE DEI SITI.	5
ART. 9 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	6
ART. 10 – PLURALITÀ DI INSTALLAZIONI	7
ART. 11 – ELENCO DOCUMENTAZIONE	7
ART. 12 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	9
ART. 13 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI.....	10
ART. 14 – COLLAUDO DEGLI IMPIANTI	10
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI	11
ART. 16 – UTILIZZO DEI CORRISPETTIVI VERSATI DALLE IMPRESE	11
ART. 17 – RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE	11
ART. 18 – CATASTO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE	11
ART. 19 – ESECUTIVITÀ.....	12
(ALLEGATO 2) - SCHEDE RB-1 E RB-2 (ARPAV).....	13

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, alla modifica e all'adeguamento degli impianti dei sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (Stazioni Radio Base di seguito denominate anche SRB).

L'installazione di tutti gli impianti ricetrasmettenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la normativa statale e regionale.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs.vo 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto Ministeriale 23 maggio 1992 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;
- legge 07 dicembre 84 n. 818 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della l. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e succ. mod. ed integrazioni";
- norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto del Ministero dell'Ambiente 10.9.98 n. 381 "Norme per la determinazione di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" e succ. mod. ed integrazioni;
- linee guida applicative al DMA 381/98 redatte dai Ministeri dell'Ambiente, delle Comunicazioni e della Sanità;
- legge Regione Veneto 9 luglio 1993 n. 29 "Tutela igienico e sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e succ. mod. ed integrazioni;
- delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 1998 n° 5268 che recepisce all'interno della legge Regionale 29/93 i limiti di esposizione alla radiazioni non ionizzanti fissati dal Decreto Interministeriale 10.09.1998 n. 381;
- circolare regionale 1 gennaio 1998 n° 14;
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
- legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e succ. mod. ed integrazioni.

La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni devono avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti.

ART. 2 – NULLA OSTA AMBIENTALE

Nell'ambito del procedimento in materia edilizia ed urbanistica disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale, l'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui all'art. 1 nel territorio comunale dovranno acquisire il nulla osta vincolante da parte del Settore Ecologia, sulla base della documentazione da presentarsi ai sensi del successivo art. 11, comma 3.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

La realizzazione o la riconfigurazione di stazioni radio base per sistemi di telefonia cellulare all'interno del comune di Verona è consentita in tutte le zone del territorio comunale con esclusione e con le limitazioni previste per le aree particolarmente sensibili come definite all'art. 5 nonché con i limiti indicati dall'art. 6 lettere a) e b), dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore e dall'art. 69 bis del Regolamento edilizio.

Le S.R.B. non sono soggette al rispetto degli indici di piano regolatore relativi all'edificabilità fondiaria ed all'altezza massima dei fabbricati, trattandosi di impianti che non sono equiparabili alle costruzioni in senso stretto.

Fatto salvo l'obbligo dell'osservanza delle fasce di rispetto di cui al successivo art. 5, comma 3, al di fuori delle stesse le S.R.B., non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggette al rispetto dell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati previsto per le varie zone di piano. Le S.R.B. sono comunque soggette al rispetto delle distanze disciplinate degli artt. 873 e 877 del Codice Civile.

Nell'installazione delle S.R.B. dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento.

ART. 4 – VINCOLI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NELL'AMBIENTE

Gli impianti di SRB possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio o riconfigurati, alle seguenti condizioni:

- a) che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, valutato secondo la normativa vigente, non superi la metà del valore di cautela di cui all'art.4 del DMA 381/98 (3 V/m) nelle aree interne od esterne agli edifici, che risultino attualmente o che risulteranno in futuro, adibite ad una permanenza di persone oltre le 4 ore;
- b) nel caso di installazione di un nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già installati andranno ridotte, secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente

- regolamento, in proporzione ai singoli contributi, al fine di garantire un valore di campo complessivo non superiore al limite di cautela di cui all'art.4 del DMA 381/98, comprensivo del valore di fondo provocato dalle altre sorgenti esistenti con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- c) gli impianti esistenti che non rispettino le condizioni previste al precedente punto a), salvo quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 9 luglio 1993 n. 29, devono adeguarsi entro il termine massimo di 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento; nel caso di comprovate difficoltà tecnico-operative a rispettare il termine previsto, lo stesso potrà essere prorogato per un periodo massimo ed improrogabile di ulteriori 90 gg.

ART. 5 – OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, il gestore dell'impianto adotta tutte le cautele necessarie al fine di assicurare la tutela della popolazione dagli effetti a lungo termine conseguenti ad esposizioni prolungate, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.

Il gestore ha l'obbligo di:

- provare di aver adottato tutte le cautele necessarie e la maggior distanza possibile dai siti sensibili;
- fornire gli elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
- fornire elementi valutativi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono riservate misure più cautelative nelle **aree particolarmente sensibili**, come indicate dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto (29 dicembre 1998, n° 5268) ovvero le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, strutture socio-sanitarie ed inoltre parchi, parchi gioco e spazi adibiti all'infanzia in generale, in corrispondenza delle quali non dovrà essere superato un livello di campo elettrico di 3 V/m, misurato secondo la metodica riportata nel citato D.M. 381/98 e successive modifiche ed integrazioni. Le SRB inoltre **dovranno in tali casi essere collocate al di fuori di una fascia di rispetto minima di almeno 20 metri dalle stesse aree**.

Compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al fine di minimizzare il contributo elettromagnetico recato alle strutture particolarmente sensibili, dovranno essere adottate tutte le ulteriori misure possibili come, ad esempio, un'opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della migliore tecnologia disponibile ecc.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli, senza preavviso ai gestori, sugli impianti installati per verificarne la regolarità mediante tecnici dell'ARPAV o, nel caso di impossibilità degli stessi, mediante tecnici dell'ISPELS o di altri tecnici di fiducia.

Gli impianti di cui all'art. 1 devono rispettare i limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla vigente normativa per le emissioni di rumore.

ART. 6 – PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito, dovranno essere progettati o adeguati:
alla legge 5 marzo 1990 n. 46 art. 6 comma 1 e successive modifiche ed integrazioni.

al D.M. 23 maggio 1992 n. 314 art. 3 e allegato 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali impianti dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

a) tralicci di supporto alle antenne **posti sopra agli edifici**:

a₁) altezza minima:

8 m dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10 m;

6 m dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra 10 e 15 m;

4 m dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore a 15 m.

a₂) altezza massima:

fatto salvo quanto previsto al precedente punto a₁) i tralicci posti sopra gli edifici, non devono superare di 4 metri l'altezza di gronda dell'edificio più alto presente nel raggio di 300 metri dall'antenna medesima, fino ad un'altezza massima di 50 m.

Sono escluse dal limite di altezza l'eventuale asta del parafulmine ed eventuali diverse prescrizioni di cui alla successiva lettera c).

b) nel caso di nuovi tralicci autonomi **insistenti sul suolo** questi dovranno avere un'altezza superiore a 16 m, fatte salve le disposizioni contenute in fonte normativa di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.).

L'altezza massima dal suolo dei tralicci di supporto non deve superare di 4 metri l'altezza di gronda dell'edificio più alto presente nel raggio di 300 metri dall'antenna medesima, fino ad un'altezza massima di 50 m;

c) nelle zone soggette a vincoli ambientali ex d. lgs. 490/99, in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno, rispetto ai vincoli di cui alla precedente lettera a), le condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni;

d) nelle zone soggette a vincoli ambientali di cui al d. lgs. 490/99, per ogni singolo impianto dovrà essere prodotta, secondo quanto stabilito al successivo art.11, una relazione che indichi le misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dall'installazione della struttura.

e) ove la situazione edilizia ed urbanistica dovesse mutare conformemente alle prescrizioni del P.R.G., l'impianto precedentemente installato dovrà essere adeguato intervenendo, se necessario, sulla localizzazione, direzione, potenza o altezza in modo tale da garantire il rispetto dei valori di esposizione e i vincoli stabiliti dal presente regolamento, ottenendo le autorizzazioni allo scopo necessarie anche tramite conferenza di servizi.

Qualsiasi prescrizione o vincolo di cui ai commi precedenti non potrà in alcun modo far venir meno i principi di carattere sanitario di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

ART. 7 – PIANO DELLE AREE COMUNALI

La Giunta Comunale, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, approverà l'elenco delle proprietà immobiliari del Comune potenzialmente ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare.

Tali aree, a parità di impatto ambientale, dovranno assumere priorità nella fase di **pianificazione annuale** dei siti di cui al successivo art. 8.

ART. 8 – PIANO ANNUALE DEI SITI.

Entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e successivamente entro

il 31 dicembre di ogni anno, i titolari degli impianti dovranno presentare al Comune il piano-programma per la rete, che contenga la seguente documentazione:

- la mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni con diametro di 300 metri con individuazione degli edifici, della loro altezza e l'individuazione delle aree o dei fabbricati particolarmente sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- le schede RB1 riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

Detta documentazione dovrà essere accompagnata, a cura di ogni gestore, da un versamento di L. 10.000.000= (diecimilioni, 5164,57 EURO), il cui aggiornamento verrà stabilito con decisione della Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 9.

La somma ricavata dovrà essere destinata prioritariamente all'effettuazione delle valutazioni tecniche specialistiche sui piani che saranno effettuati, entro 90 giorni dalla presentazione, dall'ARPAV o da altri consulenti che provvederanno a richiedere nel medesimo periodo eventuali modifiche alle ditte, cui verrà assegnato, allo scopo, un termine minimo di dieci giorni per apportare le richieste variazioni.

Il Comune, sulla base del parere pervenuto, sentito il parere della Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo articolo 9, entro i successivi 30 giorni provvede all'approvazione del piano dei siti con deliberazione della Giunta comunale.

Nel caso vengano variate le sole caratteristiche tecniche riportate nelle schede RB1 sarà comunque necessario un parere favorevole dell'ARPAV che verrà rilasciato entro quindici giorni dalla presentazione.

E' fatto obbligo al Comune mantenere riservati i dati relativi alle scelte programmatiche.

La mappatura degli impianti esistenti costituisce invece dato ambientale, di cui è previsto l'accesso ai sensi del decreto lgs.vo 24 febbraio 1997 n. 39.

Detta programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, dovrà produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi che la migliore tecnologia disponibile consenta, compatibilmente con la qualità del servizio svolto, anche se inferiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5.

L'inserimento del sito nel piano approvato costituisce titolo preferenziale per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie.

ART. 9 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i piani programma che le società concessionarie avranno presentato ai sensi del precedente articolo, è istituita la Commissione Consultiva Comunale per le stazioni radio base, denominata "Commissione SRB":

La Commissione Consultiva sarà composta da:

- il capo Area gestione del territorio o suo delegato, in qualità di Presidente;
- il dirigente del settore Edilizia Privata o suo delegato;
- il dirigente del settore Urbanistica o suo delegato;
- il dirigente del settore Patrimonio o suo delegato;
- il dirigente del settore Ecologia o suo delegato;
- il direttore dell'ARPAV o suo delegato.

- il dirigente del Settore Ecologia dell’Amministrazione Provinciale o suo delegato;
- il presidente della V Commissione (Servizi Sociali) del Comune di Verona;
- due componenti della V Commissione del Comune di Verona di cui uno della minoranza;
- il direttore sanitario dell’ULSS n. 20 o suo delegato.

E’ facoltà del Presidente della Commissione acquisire osservazioni, non vincolanti, dei rappresentanti delle società titolari di SRB.

Il Presidente avrà inoltre facoltà di contattare esperti, rappresentanti dei comitati cittadini interessati o delle Associazioni dei Consumatori e sarà tenuto ad informare i Presidenti delle Circoscrizioni di volta in volta interessate

La Commissione si pronuncia a maggioranza sul piano annuale dei siti entro il mese di febbraio successivo alla presentazione o entro 60 giorni in sede di prima applicazione dell’articolo 8 del presente regolamento.

Ogni modifica riferita al presente regolamento è previamente esaminata dalla Commissione.

ART. 10 – PLURALITÀ DI INSTALLAZIONI

In presenza di nuove installazioni il cui contributo, sommato a quello di altri impianti esistenti, provochi un superamento dei limiti di campo elettromagnetico stabiliti per legge o dal presente Regolamento il Comune, su richiesta motivata del richiedente la nuova installazione, per l’impossibilità di diversa soluzione, invita le concessionarie degli impianti esistenti ad adottare ulteriori misure idonee a contenere le emissioni elettromagnetiche, in proporzione ai singoli contributi delle varie sorgenti coinvolte.

Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo, il Comune provvederà ad adottare provvedimenti impositivi nei confronti del gestore dell’impianto esistente, allo scopo di garantire l’espletamento del pubblico servizio, nel rispetto dei principi di tutela sanitaria.

I concessionari dovranno dimostrare che la eventuale duplicazione di reti porterà ad una riduzione complessiva del valore di campo rispetto all’installazione.

ART. 11 – ELENCO DOCUMENTAZIONE

La realizzazione di stazioni radio base per sistemi di telefonia mobile (S.R.B) - come definite dall’art. 1 del presente regolamento – da parte dei soggetti gestori di concessioni governative, è soggetta a concessione edilizia senza la corresponsione del contributo previsto dall’art. 3 della l. 28 gennaio 1977 n. 10, rivestendo i gestori la qualifica di enti istituzionalmente competenti ai sensi dell’art. 9, lett. f) della l. 28 gennaio 1977 n. 10;

L’istanza per l’ottenimento della concessione edilizia deve essere presentata su apposita modulistica al Comune di Verona – Settore Edilizia Privata e contenere, in allegato, la seguente documentazione:

- a) titolo legittimante – sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della l. 28 gennaio 1977 n. 10, - il rilascio del titolo abilitativo, anche a mezzo di autocertificazione;
- b) relazione tecnica, contenente descrizione analitica dell’intervento edilizio progettato (nr.3 copie);
- c) documentazione fotografica del sito ove dovrà essere installata la S.R.B., ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi (nr. 3 copie);
- d) elaborati grafici contenenti la rappresentazione della S.R.B. in progetto ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Edilizio;

- e) le planimetrie di progetto in scala 1:1000 o 1:2000 previste all'art. 6 del vigente Regolamento Edilizio, con individuazione dell'edificio e dell'area interessata dall'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici presenti per un raggio di 150 mt. con indicazione delle aree o fabbricati sensibili di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- f) autodichiarazione sull'esistenza o meno di vincoli paesistici (ai sensi del titolo I° del d.lgs. 490/99 ex l. 1497/39) e/o culturali (ai sensi del titolo II° del d.lgs. 490/77 e della l. 1089/39). In caso di esistenza di vincoli deve essere allegata l'autorizzazione rilasciata da parte delle Autorità preposte alla tutela degli stessi (Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona, in base al titolo I° del D.L.vo 490/99 e Comune di Verona ai sensi del titolo II° del medesimo decreto e della l.R. del Veneto 63/99);
- g) autocertificazione attestante l'avvenuto deposito del progetto presso il Settore Ecologia e presso l'ARPAV;
- h) autocertificazione ex art. 4, l. 15/68 circa il rispetto dei limiti riportati all'art. 3 e 4 del DMA 381/98 e dell'art. 5 del presente Regolamento;
- i) dichiarazione contenente l'impegno da parte del gestore richiedente a disattivare l'impianto qualora si verificasse il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente e dall'art. 4 del presente Regolamento, fino all'avvenuta regolarizzazione;
- j) relazioni elaborate ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 e DPR 6 dicembre 1991 n.447, art. 4 comma 2;

La domanda per ottenere il nulla-osta vincolante del Settore Ecologia del Comune di Verona dovrà essere presentata su apposita modulistica e contenere, in allegato, la seguente documentazione:

- A)** nel caso di sito **compreso nel piano annuale** di cui al precedente art. 8 e del quale non vengano variate le caratteristiche già presentate e approvate:
 - 1. dichiarazione di conformità rispetto ai dati presentati per il piano annuale;
 - 2. dichiarazione contenente l'impegno da parte del gestore richiedente a disattivare l'impianto qualora si verificasse il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente e dall'art. 4 del presente Regolamento, fino all'avvenuta regolarizzazione;
 - 3. dichiarazione sottoscritta che attesti l'inserimento del nuovo impianto nella copertura assicurativa R.C. di cui al successivo art. 16;
 - 4. una rappresentazione grafica semplificata relativa al campo elettromagnetico prodotto, con l'indicazione dei valori previsti nei punti di maggiore esposizione dei recettori presenti.
- B)** nel caso di sito **compreso nel piano annuale**, rispetto al quale vengano variate le sole caratteristiche tecniche riportate nelle schede RB1 e RB2, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - 1. aggiornamento schede ARPAV RB1 e RB2 già prodotte;
 - 2. parere preventivo favorevole dell'ARPAV, che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta, ferma restando la possibilità di interrompere i termini per eventuali richieste integrative;
 - 3. dichiarazione di conformità rispetto ai dati presentati per il piano annuale;
 - 4. dichiarazione contenente l'impegno da parte del gestore richiedente a disattivare l'impianto qualora si verificasse il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento, fino all'avvenuta regolarizzazione;
 - 5. dichiarazione sottoscritta che attesti l'inserimento del nuovo impianto nella copertura assicurativa R.C. di cui al successivo art. 16;
- C)** nel caso di sito **non compreso nel piano annuale**:
 - 1. relazione tecnica, contenente descrizione analitica dell'intervento edilizio progettato (nr.2 copie) e documentazione fotografica del sito ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi

(nr. 2 copie);

2. planimetrie di progetto in scala 1:1000 o 1:2000 previste all'art. 6 del vigente Regolamento Edilizio, con individuazione dell'edificio e dell'area interessata dall'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici presenti per un raggio di 150 mt. con indicazione delle aree o fabbricati particolarmente sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento (nr. 1 copia);
3. dichiarazione contenente l'impegno da parte del gestore richiedente a disattivare l'impianto qualora si verificasse il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente e dall'art. 4 del presente Regolamento, fino all'avvenuta regolarizzazione;
4. schede ARPAV RB1 e RB2 - allegate al presente regolamento;
5. attestazione del rispetto dei limiti riportati agli artt. 3 e 4 del DMA 381/98 e dell'art. 5 del presente Regolamento, corredata, per un raggio di 150 metri, da una valutazione previsionale relativa al campo elettromagnetico prodotto con l'indicazione dei valori previsti nel punto di maggiore esposizione dei recettori presenti nella medesima; detta previsione dovrà inoltre contenere una rappresentazione grafica semplificata, sia per gli assi verticali che per quelli orizzontali;
6. dichiarazione che escluda la presenza di altri impianti di telecomunicazione nel raggio di 350 mt. o, in alternativa, presentazione delle misure di campo ante-operam presso i recettori sensibili più esposti; dovrà inoltre essere chiaramente indicata la distanza massima entro la quale viene superato il valore di 3 volts.metro definita "distanza di rispetto" contenente autodichiarazione del tecnico/i incaricato/i .
7. versamento al comune di Verona di un importo di £ 5.000.000=(cinque milioni, 2.582,28 EURO), il cui aggiornamento verrà stabilito con decisione della Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 9;
8. dichiarazione sottoscritta che attesti l'inserimento del nuovo impianto nella copertura assicurativa R.C. di cui al successivo art. 16;
9. valutazione di impatto acustico, per le eventuali sorgenti rumorose di cui all'art. 8 comma 6 della L. 447/95, circa il rispetto dei limiti indicati dalla vigente normativa in materia.
10. parere preventivo favorevole dell'ARPAV, che verrà rilasciato entro **90 giorni** dalla richiesta, ferma restando la possibilità di interrompere i termini per eventuali richieste integrative;

La documentazione cartacea relativa al progetto nonché agli atti di collaudo, aggiornata con le eventuali varianti in corso d'opera, deve essere accompagnata da quella elettronica conformemente allo standard adottato dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Verona.

Vengono fatti salvi eventuali diversi aspetti procedurali derivanti dall'attuazione dello **Sportello unico per le imprese**.

ART. 12 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Gli impianti sono soggetti a concessione edilizia, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 9 lett. f) della Legge 10/77, il cui rilascio è subordinato all'acquisizione del nulla osta vincolante del settore Ecologia.

All'atto del ritiro della concessione edilizia dovrà essere versato il diritto di concessione determinato nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modifica di utilizzo del sito ospitante, l'attivazione dello stesso è subordinata al deposito di autocertificazione di idoneità.

Ai progetti relativi ai siti compresi nel piano annuale verrà data priorità nell'iter di approvazione.

ART. 13 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Le modifiche agli impianti o apparati, per tipo, modello o altro, dovranno osservare le seguenti procedure:

1. modifiche tecnologiche che non apportino variazioni al titolo concessorio e che prevedano riduzione del contributo dell'inquinamento elettromagnetico dovranno essere accompagnate da:
 - nuova relazione tecnica (nr. 3 copie)
 - nuova valutazione previsionale, conforme al punto 11 del precedente art. 11(nr.3 copie)
2. modifiche tecnologiche che comportino variazione al titolo concessorio dovranno essere oggetto di nuova istanza per l'ottenimento di concessione edilizia secondo quanto previsto ai precedenti artt. 11, 12 e al successivo art. 14;
3. variazioni al titolo concessorio, se richieste per sopravvenute modifiche al PRG, non sono soggette al versamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 12.

ART. 14 – COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Il gestore degli impianti delle S.R.B. dovrà effettuare il collaudo, producendo al settore Ecologia nonché al Dipartimento provinciale dell'ARPAV ad impianto attivo, e comunque non oltre 30 giorni dall'avvio degli impianti, la misura del campo elettromagnetico presente presso i recettori sensibili più esposti, indicati nel progetto, riportando la percentuale di utilizzo degli impianti al momento dell'effettuazione del collaudo.

I risultati del collaudo dovranno essere confrontati con i dati di massimo utilizzo previsti nella relazione previsionale.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Dipartimento Provinciale dell’ARPAV o, nel caso di impossibilità della stessa Agenzia, da parte dei tecnici dell’ISPELS o da altri tecnici di fiducia.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell’ARPAV le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela con priorità per le aree ove si preveda un valore di campo elettromagnetico superiore ai 3V/m;
- b) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal concessionario;

In caso di dimostrabili problemi di salute dei cittadini il Sindaco, su segnalazione dell’ARPAV e sentito il parere dell’Azienda Sanitaria Locale, ne dispone la disattivazione con provvedimento di urgenza motivato e con spese a carico del gestore.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni normative vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

La Giunta Comunale potrà indicare le priorità per l’effettuazione di campagne straordinarie di controllo.

ART. 16 – UTILIZZO DEI CORRISPETTIVI VERSATI DALLE IMPRESE

Il fondo costituito dal versamento dei corrispettivi di cui agli artt. 8 e 11 del presente regolamento è utilizzato prioritariamente per l’effettuazione delle valutazioni tecniche preventive e secondariamente, per campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Gli obblighi derivanti dall’osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno L. **30.000.000.000** (trenta miliardi, 15.493.706,97 EURO) per un durata fino ai cinque anni successivi alla disattivazione dell’impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all’atto della presentazione della documentazione di cui all’art. 11; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di cinque anni.

Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell’impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalla Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

All’interno del piano annuale di localizzazione dei siti per l’assegnazione delle aree verrà data priorità ai gestori che avranno realizzato, entro dodici mesi dall’approvazione, almeno l’80% del piano approvato l’anno precedente; non verranno invece ammessi nel piano i gestori che avranno realizzato una quota inferiore al 50% del piano approvato l’anno precedente.

ART. 18 – CATASTO DELLE EMISSIONI ELETTRONICHE

L'Amministrazione Comunale, mediante l'ARPAV competente per territorio, provvederà al monitoraggio del fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale.

Le informazioni così ottenute, insieme alla documentazione fornita dalle società titolari di impianti SRB, costituiranno il Catasto delle emissioni elettromagnetiche della Città di Verona.

ART. 19 – ESECUTIVITÀ.

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

(ALLEGATO 2) - SCHEDE RB-1 e RB-2 (ARPAV)
ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SULLE STAZIONI RADIO BASE
Scheda RB-1 (ver 1.0)

Data di compilazione ____/____/____

**QUADRO A
GESTORE**

OMNITEL

WIND

TIM

BLU

QUADRO B

DATI GENERALI DELL'IMPIANTO

Identificazione della stazione radio base : Codice Sito: _____
Nome Sito: _____

Luogo d'installazione:

Provincia: _____ Codice ISTAT Provincia: _____

Comune: _____ Codice ISTAT Comune: _____

Località (via e n°): _____

Legale rappresentante (o suo delegato): _____

Cod. Fiscale: _____

Coordinate del centro dell'impiantoⁱ:

Latitudine $\square\square^{\circ}\ \square\square'\ \square\square,\square\square\square''$ (riferite a Greenwich)

Longitudine $\square\square^{\circ}\ \square\square'\ \square\square,\square\square\square''$

Coordinata x (Gauss Boaga) : _____

Coordinata y (Gauss Boaga) : _____

Quota del suolo s.l.m.(m): _____

- Postazione fissa su edificio
- Postazione fissa su traliccio
- Postazione temporanea
- Altro (specificare)

Sull'impianto della stazione radio base vengono installati ponti radio?

- Sì, con potenza inferiore a 7 Watt
- Sì con potenza superiore a 7 Watt
- No

N° massimo di antenne trasmittenti installato sull'impiantoⁱⁱ: _____

N° Cella	DIREZIONE DI MASSIMA IRRADIAZIONE (°/N)	N° antenne trasmittenti
1		
2		
3		
4		

QUADRO C (deve essere compilato per ciascuna antenna trasmittente presente sulla postazione)

DATI SINGOLA ANTENNA TRASMITTENTE

Codice Sito: _____

Numero progressivo dell'antennaⁱⁱⁱ: _____

Coordinate cilindriche dell'antenna rispetto al centro dell'impianto^{iv}:

Distanza dell'antenna trasmittente dal centro dell'impianto (cm): _____

Azimut dell'antenna trasmittente rispetto al centro dell'impianto (°/N):

□□° □□'

Coordinate dell'antenna^{iv}:

Latitudine □□° □□' □□,□□□"

Longitudine □□° □□' □□,□□□"

Coordinata x (Gauss Boaga) : _____

Coordinata y (Gauss Boaga) : _____

Altezza centro elettrico dal suolo (m): _____

Abbassamento meccanico (°)ⁱⁱ: _____

Direzione di massima irradiazione (°/N) : _____

Standard di trasmissione:

TACS GSM/TACS GSM DCS GSM/DCS

Codice del tipo di antenna^v : _____

Numero massimo di portanti GSMⁱⁱ: _____

Numero massimo di portanti DCSⁱⁱ: _____

Numero massimo di canali TACSⁱⁱ: _____

Potenza massima per portante disponibile al connettore d'antenna GSM (Watt)ⁱⁱ: _____

Potenza massima per portante disponibile al connettore d'antenna DCS (Watt)ⁱⁱ: _____

Potenza massima per canale disponibile al connettore d'antenna TACS (Watt)ⁱⁱ: _____

Bande di frequenza utilizzate (MHz): _____

Polarizzazione: Verticale Orizzontale Circolare Altro (specificare)

ARPAV - SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Scheda RB-2 (ver 1.0)

Data di compilazione ____/____/____

Codice della stazione radio base (codice sito):_____

Allegare la seguente documentazione:

1. Disegno quotato delle antenne, con indicazione delle antenne trasmittenti identificate tramite *Numero progressivo dell'antenna trasmittente* come codificato nella **Scheda RB-1 Quadro C**. Per antenne installate su edifici, fornire una pianta orizzontale e prospetti verticali (in scala 1:100) con indicazione dei piani calpestabili e loro destinazioni d'uso^{vi}.
2. Carta tecnica regionale in scala 1:5000 con indicazione chiara di:
 - Nord geografico
 - Punto di installazione
 - Direzioni di puntamento delle celle
 - Per un raggio di 150 m attorno alla stazione radio base GSM/DCS:
 1. dei diversi edifici presenti
 2. dell'altezza dell'ultimo piano calpestabile di ciascun edificio
 3. della quota del suolo s.l.m. di ciascun edificio
 - Per un raggio di 200 m attorno alla stazione radio base, per TACS e GSM+TACS:
 1. dei diversi edifici presenti
 2. dell'altezza dell'ultimo piano calpestabile di ciascun edificio
 3. della quota del suolo s.l.m. di ciascun edificio
3. File in formato DXF, SHP o E00 con l'individuazione dell'impianto sul supporto digitale della Carta Tecnica Regionale^{vii}.
4. File in formato DXF, SHP o E00 contenente i dati relativi agli edifici con le specifiche definite al precedente punto 2

^{viii}

ⁱ Le coordinate del centro dell'impianto possono essere inserite indifferentemente in uno dei due sistemi di riferimento indicati.

ⁱⁱ Inserire il dato relativo alle condizioni di massima espansione previste per i 12 mesi successivi alla data di comunicazione; ogni eventuale modifica al dato fornito sarà preventivamente comunicata ad ARPAV con scheda analoga.

ⁱⁱⁱ Attribuire a ciascuna antenna trasmittente dell'impianto un numero progressivo da 1 a n = N° massime delle antenne

^{iv} Localizzare le singole antenne mediante almeno uno dei due sistemi di riferimento proposti.

^v Riportare il codice dell'antenna definito dal costruttore

I Dipartimenti Provinciali ARPAV e l'Osservatorio Regionale Agenti Fisici sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti.

^{vi} La destinazione d'uso può essere così codificata:

- Residenziale/lavorativa: per edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore
- Altro: per edifici adibiti a permanenze inferiori a 4 ore

^{vii} In alternativa questa operazione può essere effettuata presso i Dipartimenti Provinciali Arpav oppure presso l'Osservatorio Regionale Agenti Fisici

^{viii}

\DATI4\CONS\$\varie\nuovidoc\PropDel\REGOLAMENTO TELEFONIA CELLULARE (NUOVO).doc